



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0437(COD)

21.11.2012

PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7-0004/11 – 2011/0437(COD))

Relatore per parere: Sabine Wils

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nella sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici il Parlamento europeo si era espresso contro l'introduzione di un atto legislativo concernente le concessioni di servizi.

Anche il relatore è del parere che a livello europeo non occorra un atto legislativo per l'aggiudicazione di concessioni di servizi. Si temono in particolare ripercussioni negative sulla messa a disposizione di prestazioni di servizi d'interesse generale e sulla tutela e l'ulteriore sviluppo della sicurezza sociale.

Il relatore propone di respingere la proposta di direttiva.

Osservazioni generali

L'obiettivo principale della proposta è quello di realizzare un più alto livello di certezza giuridica. A norma dell'articolo 17 della direttiva 2004/18/CE (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici) e dell'articolo 18 della direttiva 2004/17/CE (direttiva "utilità"), le concessioni di servizi sono attualmente escluse dal campo di applicazione della normativa sugli appalti. L'aggiudicazione delle concessioni di servizi è regolamentata con sufficiente certezza giuridica dal vigente diritto primario dell'UE, in particolare dai principi delle libertà fondamentali, ovvero la parità di trattamento, la non discriminazione e la trasparenza, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Anche la concessione di lavori di costruzione è regolamentata in maniera adeguata (direttiva 2004/18/CE).

Il relatore ritiene che la Commissione abbia torto nell'asserire l'esistenza di aspetti non regolamentati. La direttiva non apporterà una maggiore certezza giuridica.

Il relatore critica altresì l'ambito di applicazione, che oltre a non essere chiaro è troppo esteso (articoli 1, 2 e 5), così come la definizione troppo restrittiva delle esclusioni (articolo 8). Inoltre ritiene che debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione i settori della sicurezza sociale, della cultura, dell'istruzione, delle infrastrutture pubbliche e di altri servizi locali.

Tutela dei servizi pubblici d'interesse generale piuttosto che apertura dei mercati

Mentre l'articolo 14 del TFUE e il protocollo sui servizi di interesse generale sottolineano l'ampio potere discrezionale degli enti pubblici nel fornire, fare eseguire e finanziare i servizi pubblici d'interesse generale, la proposta di direttiva non indica in nessun punto il rafforzamento dei servizi pubblici di interesse generale nel diritto primario dell'UE. Per contro si sottolinea l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (considerando 1, 2 e 4) e una limitazione del potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici, facendo sì che esse non abbiano un'arbitrarietà illimitata nella definizione dei criteri di aggiudicazione (articolo 39, paragrafo 2). Inoltre non è previsto l'obbligo di rispettare i contratti collettivi locali (articolo 39, considerando 29 e 32).

Il relatore esprime insoddisfazione per il fatto che la proposta non rispetta lo scopo fondamentale dei servizi pubblici, ovvero quello di garantire ai cittadini un accesso generale,

non discriminante, capillare e finanziariamente accessibile, alle prestazioni dei servizi di interesse generale. Il punto di vista della Commissione è meno orientato alla tutela dei servizi pubblici di interesse generale, ma alla creazione di nuovi settori di mercato. Si teme pertanto che la cooperazione pubblico-pubblico e gli affidamenti interni diventino un'eccezione. Tra gli obiettivi la proposta prevede inoltre un accesso migliore ai mercati da parte delle imprese e la promozione di partenariati pubblico-privati (considerando 17). Il relatore critica in particolare quest'ultimo aspetto, in quanto ritiene che il settore privato non fornisce servizi più efficienti, trasparenti e meno costosi rispetto al settore pubblico. Inoltre, in generale non si tiene conto degli effetti esterni, come ad esempio quelli sulle persone occupate.

Trasporti

La proposta di direttiva si applica alle attività connesse alla fornitura di un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo e dei servizi postali, ad eccezione dei servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007. La proposta di direttiva si applica inoltre alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi

Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi

definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi **aventi per oggetto il diritto di** un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato **oppure** l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **fissa** unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi, come per esempio **i** contratti **di locazione** o di affitto di terreni, con i quali lo Stato, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **concede** a un operatore economico, **dietro remunerazione, il diritto di** gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, **anche aree marittime, porti interni e marittimi, e in cui, di norma, sono fissate** unicamente le condizioni generali d'uso senza **che lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice diventi il destinatario di** lavori o servizi specifici. **Nel quadro di tali contratti vanno considerate come condizioni generali finalizzate a regolamentare l'uso degli ambiti o risorse di natura pubblica le disposizioni relative al trasferimento, all'uso consentito e alla manutenzione dell'ambito o risorsa di natura pubblica da parte dello Stato o dell'amministrazione aggiudicatrice e la loro restituzione allo Stato o all'amministrazione aggiudicatrice, la durata del contratto di locazione o di affitto di terreni, il canone e gli altri costi a carico del locatario.**

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Poiché i concessionari sopportano il rischio operativo sostanziale, questi devono poter essere liberi di scegliere le modalità di esecuzione del contratto che ritengono più adeguate, vale a dire

eseguendo direttamente, utilizzando anche società collegate, oppure subappaltando liberamente a terzi.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire l'obiettivo di flessibilità e semplificazione perseguito dalla proposta di direttiva in materia di affidamenti a valle del concessionario, in linea con l'individuazione del rischio operativo sostanziale quale elemento caratterizzante della concessione. Infatti, proprio perché il concessionario sopporta detto rischio, questi deve poter essere libero di eseguire il contratto nel modo che ritiene più opportuno: eseguendo direttamente, utilizzando anche società collegate, oppure subappaltando liberamente a terzi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Emendamento

(11) Occorre provvedere affinché sia concessa la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) In virtù dell'articolo 14 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, le autorità nazionali, regionali o locali dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto concerne la decisione di affidare mediante contratto i servizi di interesse generale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica.*

La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. ***Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione di concessioni.***

Tuttavia l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le

Emendamento

(17) La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ***sulla cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici*** viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. ***L'applicazione*** delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l'esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall'applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-

concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l'esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall'applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate **non provochino una** distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

pubblico esentate, **pur fornendo ai cittadini servizi di interesse pubblico, non siano considerate fonte di una possibile** distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la presente direttiva va applicata alle concessioni aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

Motivazione

L'importanza del principio dell'intangibilità dei contratti di concessione in vigore negli Stati membri deve essere chiaramente esplicitato all'interno della direttiva.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) La presente direttiva non pregiudica

il diritto delle autorità pubbliche a tutti i livelli di decidere se assolvere esse stesse le funzioni pubbliche, utilizzando le proprie risorse interne, senza essere obbligate ad aggiudicare concessioni ad altri operatori economici esterni. Tali compiti possono essere svolti in collaborazione con altre amministrazioni aggiudicatrici pubbliche.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) per "appalto" si rimanda alla definizione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio...sugli appalti pubblici;*

* GU: si prega di inserire il numero e la data della direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto **tra uno o più operatori economici e** una o più amministrazioni aggiudicatrici, **avente per oggetto** l’esecuzione di lavori, **ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista** unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto **del contratto** o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

(2) per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto **in virtù del quale** una o più amministrazioni aggiudicatrici **affidano** l’esecuzione di lavori **di cui siano responsabili a uno o più operatori economici, e in cui i diritti e gli obblighi di entrambe le parti sono regolamentati e consistono** unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto **di concessione** o in tale

diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto **tra uno o più operatori economici** e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, **avente per oggetto** la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto **per mezzo del quale** una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori **affidano** la prestazione di servizi **di cui sono responsabili**, diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), **a uno o più operatori economici**, ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma **il** rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione.

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

(a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; or

Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario **di una parte sostanziale** del rischio operativo **ed economico**. Si considera che il concessionario assuma **una parte sostanziale del** rischio operativo nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione.

Tale rischio economico **e operativo** può assumere una delle due forme seguenti:

(a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio;

b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

oppure

(b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

(a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento

(a) l'acquisto, la locazione, ***il leasing o la concessione***, quali che siano le relative modalità finanziarie, di ***ambiti pubblici, tra cui le aree marittime, i porti interni e marittimi***, terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, ***per mezzo dei quali soltanto lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce le condizioni generali per il loro uso senza acquisire lavori o servizi***; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

Emendamento

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito, ***come chiaramente specificato nel***

contratto di concessione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel pubblicare il bando di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a onorare tutti gli impegni derivanti dalle condizioni di cui al presente articolo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri *possono disporre* che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all'aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Gli Stati membri *dispongono* che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all'aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) se sono violate le norme in materia di sicurezza sociale, occupazione, diritto fiscale o ambientale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi, ***definiti con precisione dal concedente***, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri ***possono prevedere la possibilità che*** le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

Emendamento

4. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, ***nonché i*** subappaltatori proposti.

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, ***specificando i nomi dei***

subappaltatori proposti *così come la loro responsabilità in solido. Tali informazioni devono essere aggiornate e comunicate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore nell'intero arco della durata della concessione indicando eventuali sostituzioni o modifiche.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. A condizione di non modificare la natura globale della concessione, la modifica della concessione non è ritenuta sostanziale qualora:

a) sia stata prevista nel contratto di concessione iniziale sotto forma di clausole di riesame o di opzioni chiare, precise e univoche, che indicano il campo di applicazione e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni in cui si può fare ad esse ricorso;

b) il suo valore non sia superiore alla soglia fissata all'articolo 6 e sia inferiore al 5% del valore aggiornato del contratto iniziale.

Nel caso di più modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo aggiornato delle modifiche successive.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 43 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) gli obblighi previsti dal contratto di concessione non vengono rispettati;

Emendamento 22

Proposta di direttiva Allegato III – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di ***altri terminali di trasporto*** ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

5. Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di ***altre infrastrutture generali*** ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

PROCEDURA

Titolo	Aggiudicazione dei contratti di concessione
Riferimenti	COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	TRAN 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Sabine Wils 27.2.2012
Esame in commissione	17.9.2012
Approvazione	6.11.2012
Esito della votazione finale	+: 39 –: 1 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michael Gahler, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Peter Simon, Patricia van der Kammen